



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.L.GS 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Sì
2. FERRENTINO ANTONIO - Consigliere	Sì
3. PEPE AGNESE - Assessore	Sì
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Sì
5. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Sì
6. ALU' ELEONORA LETTERIA - Assessore	Sì
7. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Giust.
8. TRIFIRO' MARCO - Consigliere	Sì
9. MIRELLA MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
10. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Sì
11. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
12. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere	Sì
13. BORDOLANI EMILIO GIOVANNI - Consigliere	Sì
TOTALE PRESENTI	12
TOTALE ASSENTI	1

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno D'ADDETTA Michele Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.l.gs 19/08/2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

e, ai sensi dei successivi commi 3, 6 e 7 "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio (...) può, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" e "costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE)n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" oltre ad essere "ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

Considerato inoltre che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purché

l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettino i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; (art. 4 comma 9-bis):

- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente (art. 26 comma 12-sexies);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016:

Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'[articolo 20, commi 1 e 2](#). A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Considerato che ai fini di cui sopra gli eventuali piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati se, in sede di analisi di cui al comma 1 le Amministrazioni rilevino (art. 20 comma 2):

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).*

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Precisato che l'obbligo, di natura straordinaria, prescritto dall'art. 24 D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014, nonché la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, per cui, a mente dell'art. 20 D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, come integrato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100, entro il 31 dicembre di ogni anno occorre adottare il piano di razionalizzazione, con immissione dei dati nella struttura ministeriale e con comunicazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre, altresì, approvare una relazione

sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e trasmetterla alla struttura ministeriale e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti: la mancata adozione degli atti comporta la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti.

Vista la deliberazione n. 19 del 19.7.2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" e l'annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni succitate;

Rilevato che alla data del 23.9.2016 questo Comune deteneva le seguenti partecipazioni societarie dirette:

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - SMAT S.p.A - con una quota dello 0,00008% per la gestione del servizio idrico integrato;
- ACSEL S.P.A. per la gestione di servizi di carattere ambientale (rifiuti urbani e nettezza urbana; energia con fonti alternative e rinnovabili; cattura, osservazione sanitaria e rifugio di cani randagi), oltre alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi dei Comuni della Valle di Susa - con una quota del 4,80%;
- Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." con una quota dello 0,86% per il reperimento e la gestione dei fondi necessari allo sviluppo del territorio;

Visto l'esito della ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, come risultante nella Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione rilevante detenuta, tutte le partecipazioni dirette e le partecipazioni indirette per le quali il Comune eserciti effettivamente il controllo congiunto;

Considerato che ai sensi dell'art. 24 TUSP si ritiene, per le motivazioni espresse nelle schede della Relazione tecnica, di:

- 1) mantenere le partecipazioni del Comune in SMAT SpA e Aysel SpA in quanto enti gestori di servizi pubblici locali individuati dall'Ente di governo di Ambito;
- 2) mantenere la partecipazione del Comune nel Gruppo di Azione Locale ESCARTONS e VALLI VALDESI srl che si ritiene indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali per azioni di programmazione e gestione territoriale mediante il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario per il loro impiego a beneficio del territorio;
- 3) mantenere la partecipazione indiretta in ACSEL Energia srl, detenuta per mezzo di ACSEL SpA, rientrando la stessa nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 7 del TUSP. Per tale partecipazione il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, anche in relazione all'esiguità della quota e, quindi, all'esiguità del potere decisionale, rinvia l'assunzione di adeguate misure di monitoraggio e, di eventuale razionalizzazione, a chi detiene la guida societaria.

Precisato che in caso di mancata adozione del presente atto entro il termine del 30 settembre, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle società;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera "b", D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, i pareri tecnico e contabile dei responsabile del Servizio amministrativo e finanziario

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano,

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri votanti: n. 8

Consiglieri astenuti: n. 4 (Cappuccio, Giuglard e Martoglio della Lista Unione democratica per S.Antonino e Bordolani della Lista S.Antonino Lista Indipendente)

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. //

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione, da parte del Presidente,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di mantenere le partecipazioni del Comune nelle seguenti società:
 - 1) SMAT SpA e ACSEL SpA in quanto enti gestori di servizi pubblici locali individuati dall'Ente di governo di Ambito;
 - 2) Gruppo di Azione Locale ESCARTONS e VALLI VALDESI, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali per azioni di programmazione e gestione territoriale mediante il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario per il loro impiego a beneficio del territorio;
 - 4) mantenere la partecipazione indiretta in ACSEL Energia SRL, detenuta per mezzo di ACSEL SpA, rientrando la stessa nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 7 del TUSP. Per tale partecipazione il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni per l'esiguità delle quota e, quindi, del potere decisionale, auspica l'assunzione di adeguate misure di monitoraggio e, di eventuale razionalizzazione da parte di chi detiene la guida societaria.
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, dl n. 90/2014 e smi con le modalità ex DM 25/01/2015 e smi, e secondo quanto disposto dall'art. 21 del decreto correttivo;
5. Di dare atto che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24 commi 1 e 3 del TUSP e dell'art. 21 del decreto correttivo;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art. 134, 4° comma, d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano,

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri votanti: n. 8

Consiglieri astenuti: n. 4 (Cappuccio, Giuglard e Martoglio della Lista Unione democratica per S.Antonino e Bordolani della Lista S.Antonino Lista Indipendente)

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. //

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire la definizione procedurale.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to: PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to: GAVAINI Dr.ssa Ilaria

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____